**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**
**25 novembre 2011 (1^ convocazione) – 26 novembre 2011 (2^ convocazione)**

**MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**
**PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI**

Le procedure per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel nuovo testo di Statuto sociale la cui approvazione è posta all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Nell'osservanza degli articoli 29 e 45 del nuovo Statuto sociale - che disciplinano rispettivamente l'elezione, mediante voto di lista, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - il Banco Popolare ha approvato le seguenti Modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali.

* * *

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In conformità all'art. 29 del nuovo Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione sarà composto di 24 (ventiquattro) Consiglieri di cui:

- non meno di 3 (tre) e non più di 4 (quattro) scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;
- 16 (sedici) scelti come segue:
  - 6 (sei) tra i soci residenti nelle province del Veneto e dell'Emilia Romagna, diverse da Parma e Piacenza ("**Area Storica Verona**");
  - 6 (sei), di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle province della Lombardia, diverse da Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia ("**Area Storica Lod**i");
  - 4 (quattro) tra i soci residenti nelle province del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle isole ed in quelle di Pavia, Savona ed Imperia ("**Area Storica Novara**");
- i restanti scelti tra i soci del Banco Popolare senza alcun vincolo di residenza.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2013 e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

### 1. - Soci presentatori e documentazione

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle disposizioni del nuovo Statuto sociale (**Allegato 1**).

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste - nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva - presentate dal Consiglio di Amministrazione (attualmente dal Consiglio di Sorveglianza unitamente al Consiglio di Gestione) e/o da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale sociale del Banco Popolare.

Hanno diritto a presentare la lista, con i limiti e i requisiti sopra indicati, coloro che sono iscritti al Libro soci da almeno 90 giorni e possono richiedere il rilascio della "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/02/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010 (il "Provvedimento Congiunto").

Il capitale sociale – aggiornato al 27 agosto 2011 – è pari ad Euro 4.293.663.199,08, suddiviso in n. 1.763.532.594 azioni. Pertanto la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n. 8.817.663 azioni.

Ciascun socio può presentare una sola lista, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni del Banco Popolare non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.
Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 29 del nuovo Statuto la documentazione da presentare è la seguente:

- la lista, la quale deve contenere un numero di candidati compreso tra 20 (venti) e 24 (ventiquattro), di cui almeno 6 (sei) candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Verona, 6 (sei) candidati, di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Lodi, 4 (quattro) candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Novara; tutti questi sedici candidati, ordinati liberamente, debbono peraltro essere elencati continuativamente a partire dal primo posto della lista e con specifica indicazione, a fianco di ciascun candidato, dell'Area Storica di provenienza; inoltre, almeno 3 (tre) e non più di 4 (quattro) ulteriori candidati devono essere scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo e devono essere elencati continuativamente a partire dal diciassettesimo posto della lista;
  i restanti candidati sono scelti tra i soci del Banco Popolare senza alcun vincolo di residenza;

  Il candidato alla carica di Presidente, scelto tra i soci residenti in una tra l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara, deve essere indicato al primo posto della lista tra quelle che contengano almeno 20 (venti) nominativi; i candidati alla carica di Vice Presidente devono essere indicati al primo posto tra i soci residenti in ciascuna delle altre Aree Storiche della medesima lista, fermo restando che il Presidente e i Vice Presidenti devono provenire ciascuno da una diversa Area Storica e devono essere scelti tra soggetti diversi dai principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o da coloro che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;

  In deroga a quanto precede, è consentito presentare liste con un numero di candidati compreso tra 1 (uno) e 4 (quattro); in tal caso, la composizione della lista e l'elencazione dei candidati, non sono soggette alle norme previste per la lista composta da un numero di candidati compreso tra 20 (venti) e 24 (ventiquattro), fermi la necessità che i candidati siano soci del Banco Popolare, ed il divieto di includere nella lista stessa candidati scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;

  Tutte le liste devono indicare candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in numero almeno pari alla metà dei candidati diversi da quelli scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (in via esemplificativa e non esaustiva: *curriculum vitae*, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente);

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dal nuovo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione (professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza - **Allegato 2**);

- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte in altre società;

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono sottoscrivere la lista e presentare la "comunicazione" per l'attestazione della partecipazione detenuta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto.

La titolarità delle partecipazioni complessivamente detenute dai soci presentatori della lista può essere attestata anche successivamente al deposito della lista, purché **entro il 15 novembre 2011** (10° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea in prima convocazione).

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure deve essere apposta in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle banche del Gruppo all'uopo delegato.
Il Consiglio di Gestione, in conformità all'art. 49 del vigente statuto sociale, ha autorizzato ad autenticare le firme dei soci presentatori:

- i Responsabili delle Filiali e i Direttori delle Aree affari delle Banche del Territorio (Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona), limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier presso le rispettive Banche del Territorio;
- i Responsabili delle *Unit private* e i Responsabili delle Aree *private* di Banca Aletti, limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier a custodia e amministrazione o siano accreditati presso Banca Aletti;
- i dirigenti del Banco Popolare, delle Banche del Territorio e di Banca Aletti, opportunamente individuati, senza limitazione alcuna, ivi comprese le autenticazioni delle firme dei soci che hanno richiesto la comunicazione presso altro Istituto non appartenente al Gruppo; l'elenco dei dirigenti autorizzati è pubblicato sul sito internet del Banco Popolare.

La lista deve essere presentata in un'unica soluzione.

**2. – Termini e luogo per il deposito**

Le liste di candidati devono essere sottoscritte dai soci e devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la Sede Sociale del Banco Popolare **entro le ore 17.00 del 12 novembre 2011** (13° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).
Le liste di candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dal nuovo Statuto sociale, devono essere depositate nei termini sopra precisati con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (per il solo giorno di sabato 12 novembre 2011 presso l'ingresso di Via Fabio Filzi, 4, 37121 Verona); ovvero
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo segreteria@pec.bancopopolare.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 29.4, secondo comma, lett. c) del nuovo Statuto sociale in tema di composizione delle liste.

Sulla base della verifica della documentazione pervenuta, effettuata dal Servizio Segreteria Societaria e sentito il parere della Presidenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, entro due giorni lavorativi bancari da quello di presentazione della lista, il Banco Popolare provvederà a segnalare le eventuali violazioni o irregolarità mediante formale comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante al domicilio indicato da almeno uno dei soci presentatori della lista.

La Funzione Soci e Azionisti, quale funzione dedicata, sarà a disposizione per fornire ai Soci che ne facciano richiesta la presente documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione e presentazione delle liste.

Le liste pervenute alla Funzione Soci e Azionisti verranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all'orario di ricezione.
All'atto del deposito verrà redatto verbale di ricevimento della documentazione sottoscritto da almeno uno dei presentatori della lista e da personale direttivo del Servizio Segreteria Societaria.

In conformità alle disposizioni regolamentari vigenti le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito Internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it).

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ai sensi dell'art. 29.9 del nuovo Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, ai sensi dell'art. 29.10 del nuovo Statuto sociale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

**3. – Indicazioni operative**
Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati di Consigliere di Amministrazione, si allegano in via esemplificativa:
1. modello di scheda individuale per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (**allegato 3a**);
2. modello di scheda collettiva per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (**allegato 4a**);
3. modello attestazione dei candidati, di accettazione della candidatura e attestazione mediante autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei candidati (**allegato 5a**);
4. modello della "comunicazione" rilasciata dagli intermediari incaricati, per l'attestazione della partecipazione detenuta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto (**allegato 6**).

* * *

## COLLEGIO SINDACALE

In conformità all'art. 44 del nuovo Statuto sociale e nel rispetto delle previsioni in esse indicate, il Collegio Sindacale sarà composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2013 e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

**1. - Soci presentatori e documentazione**
L'elezione dei componenti del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle disposizioni del nuovo Statuto (**Allegato 1**).

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno n. 500 Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più Soci aventi diritto di voto che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale sociale del Banco Popolare.

Hanno diritto a presentare la lista, con i limiti e i requisiti sopra indicati, coloro che sono iscritti al Libro soci da almeno 90 giorni e possono richiedere il rilascio della "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto.

Il capitale sociale – aggiornato al 27 agosto 2011 – è pari ad Euro 4.293.663.199,08, suddiviso in n. 1.763.532.594 azioni. Pertanto la quota minima per la presentazione di una lista è pari a n. 8.817.663 azioni.

Ciascun socio può presentare una sola lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni del Banco Popolare non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona.
Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell' art. 45 del nuovo Statuto Sociale, la documentazione da presentare è la seguente:

- la lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

  Il candidato alla presidenza del Collegio Sindacale deve essere indicato al primo posto della lista nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dalla lista, se esistente, risultata seconda per numero di voti ai sensi dell'art. 46 del nuovo Statuto sociale.

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esaurente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (in via esemplificativa e non esaustiva: curriculum vitae, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente ed eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti), con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, cod.civ., e avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente - Regolamento Emittenti emanato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni);

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica (professionalità, onorabilità ed indipendenza - **Allegato 2**);

- copia "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto o dichiarazione di impegno a trasmettere la "comunicazione" in parola entro il decimo giorno antecedente l'Assemblea.

Per comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono sottoscrivere la lista e presentare copia della "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto rilasciata secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità delle partecipazioni complessivamente detenute dai soci presentatori della lista può essere attestata anche successivamente al deposito della lista, purché **entro il 15 novembre 2011** (10° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea in prima convocazione).

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure deve essere apposta in presenza di un dipendente del Banco o delle banche del Gruppo all'uopo delegato.
Il Consiglio di Gestione, in conformità all'art. 49 del vigente Statuto sociale, ha autorizzato ad autenticare le firme dei soci presentatori:

- i Responsabili delle Filiali e i Direttori delle Aree affari delle Banche del Territorio (Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona), limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier presso le rispettive Banche del Territorio;
- i Responsabili delle *Unit private* e i Responsabili delle Aree *private* di Banca Aletti, limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier a custodia e amministrazione o siano accreditati presso Banca Aletti;

- i dirigenti del Banco Popolare, delle Banche del Territorio e di Banca Aletti, opportunamente individuati, senza limitazione alcuna, ivi comprese le autenticazioni delle firme dei soci che hanno richiesto la comunicazione presso altro Istituto non appartenente al Gruppo; l'elenco dei dirigenti autorizzati è pubblicato sul sito internet del Banco Popolare.

La lista deve essere presentata in un'unica soluzione.

**2. – Termini e luogo per il deposito**

Le liste devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la Sede Sociale del Banco Popolare **nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2011 e il 12 novembre 2011, entro le ore 17.00** (periodo tra il 30° e il 13° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).
Le liste dei candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dal nuovo Statuto sociale, devono essere presentate nei termini sopra precisati con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (per il solo giorno di sabato 12 novembre 2011 presso l'ingresso di Via Fabio Filzi, 4, 37121 Verona); ovvero dei candidati,
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo segreteria@pec.bancopopolare.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo sopra indicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina vigente risultino collegati tra di loro, il Banco Popolare darà notizia mediante comunicato al mercato che potranno essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data con la riduzione delle soglie prevista dall'art. 144 sexies, 5° comma, Regolamento Emittenti.

Sulla base della verifica della documentazione pervenuta, effettuata dal Servizio Segreteria Societaria e sentito il parere della Presidenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, entro due giorni lavorativi bancari da quello di presentazione della lista, il Banco Popolare provvederà a segnalare le eventuali violazioni o irregolarità mediante formale comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante al domicilio indicato da almeno uno dei soci presentatori della lista.

La Funzione Soci e Azionisti, quale funzione dedicata, sarà a disposizione per fornire ai Soci che ne facciano richiesta la presente documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione e presentazione delle liste.

Le liste pervenute alla Funzione Soci e Azionisti verranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno e all'orario di ricezione.
All'atto del deposito verrà redatto verbale di ricevimento della documentazione sottoscritto da almeno uno dei presentatori della lista e da personale direttivo del Servizio Segreteria Societaria.

In conformità alle disposizioni regolamentari vigenti le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito Internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it).

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa lista saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.
Ai sensi dell'art. 46 del nuovo Statuto sociale, qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

**3. – Indicazioni operative**

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati di Sindaco, si allegano in via esemplificativa:

5. modello di scheda individuale per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale (**allegato 3b**);
6. modello di scheda collettiva per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale (**allegato 4b**);
7. modello attestazione dei candidati, di accettazione della candidatura e attestazione mediante autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei candidati (**allegato 5b**);
8. modello della "comunicazione" rilasciata dagli intermediari incaricati, per l'attestazione della partecipazione detenuta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto (**allegato 6**).

* * *

Il presente testo, comprensivo di allegati, è depositato presso la sede sociale del Banco Popolare, in Verona, Piazza Nogara, 2 (Funzione Soci e Azionisti – tel. 045/867.5659), a disposizione dei Soci e pubblicato sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it).

All.

# BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
# NUOVO STATUTO SOCIALE

*** *** ***

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 29. - Consiglio di Amministrazione

**29.1. - Composizione e numero**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 (ventiquattro) Consiglieri, di cui non meno di 3 (tre) e non più di 4 (quattro) sono scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato della Società o di società bancarie del Gruppo.

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa, fatta eccezione per la loro eventuale partecipazione al Comitato Esecutivo.

Fermo quanto precede, 16 (sedici) Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma del presente art. 29.1 devono essere scelti come segue:

*(i).* 6 (sei) tra i soci residenti nelle province del Veneto e dell'Emilia – Romagna, diverse da Parma e Piacenza (l'"**Area Storica Verona**");

*(ii).* 6 (sei), di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle province della Lombardia, diverse da Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia (l'"**Area Storica Lodi**");

*(iii).* 4 (quattro) tra i soci residenti nelle province del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle Isole ed in quelle di Pavia, Savona ed Imperia (l'"**Area Storica Novara**").

In prosieguo, l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara congiuntamente sono anche definite le "**Aree Storiche**".

I restanti Consiglieri saranno scelti tra i soci della Società senza alcun vincolo di residenza.

Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari. L'applicazione delle disposizioni dall'articolo 29.5 all'articolo 29.7 deve comunque consentire che almeno un Consigliere sia espressione della lista di minoranza che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente.

I requisiti previsti al primo comma dell'articolo 29.4 per la presentazione da parte di soci delle liste di candidati si applicano in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

**29.2. - Requisiti e incompatibilità**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Tra i Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 29.1, almeno 3 (tre) devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno 10 (dieci) Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

I requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo,

salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società.
Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.
Ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati in apposito Regolamento interno.
I Consiglieri aventi i requisiti di cui all'art. 29.1 primo comma decadono con efficacia immediata per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro continuativo a favore della Società o di società controllate del Gruppo. In tali casi è escluso il diritto al risarcimento del danno.

**29.3. - Durata**

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

**29.4. - Liste di candidati**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.
A pena di inammissibilità:

a. le liste di candidati devono essere sottoscritte dai soci; esse, inoltre, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno 13 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle medesime purché almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, mediante l'invio delle comunicazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato;
b. ciascun socio può presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
c. le liste contengono un numero di candidati compreso tra 20 (venti) e 24 (ventiquattro) ed in tal caso la loro composizione deve rispettare quanto previsto al successivo punto d. E' inoltre consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 20 (venti), purché non superiore a 4 (quattro), ed in tal caso la loro composizione non deve rispettare quanto previsto al successivo punto d., ma non può includere candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29.1, primo comma. Tutte le liste, oltre al rispetto dei requisiti sopra indicati, devono presentare almeno la metà dei candidati eleggibili come Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 29.1 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
d. al fine di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti quanto previsto all'articolo 29.1 secondo comma dello Statuto, ciascuna lista che contenga un numero pari o superiore a 20 (venti) candidati dovrà contenere l'indicazione di almeno 6 (sei) candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Verona, 6 (sei) - di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno - scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Lodi, 4 (quattro) scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Novara e almeno 3 (tre) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29.1 primo comma;
e. i candidati di ciascuna lista scelti secondo i criteri di cui all'art. 29.1 terzo comma, devono essere elencati continuativamente a partire dal primo posto della lista e con specifica indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'Area Storica di provenienza. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29.1 primo comma, devono essere elencati continuativamente a partire dal diciassettesimo posto della lista;

f. unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono, fermo il rispetto di quanto previsto alla lett. c. del precedente comma.
La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci.

**29.5. - Votazione**

Fermi restando i criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 29.1, nel caso in cui siano presentate più liste, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 20 (venti) amministratori.
Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Amministrazione, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Qualora, per effetto di quanto precede, non risulti eletto nessuno dei candidati tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia in alcun modo collegata, ai sensi della vigente disciplina, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Minoranza Non Collegata**"), risulterà comunque eletto il candidato inserito al primo posto di tale lista, in sostituzione del candidato che ha ottenuto l'ultimo quoziente della graduatoria di cui al precedente comma.
Qualora la Lista di Minoranza Non Collegata abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa sarà tratto, oltre al primo indicato in detta lista, un ulteriore Consigliere, nella persona del secondo nominativo elencato nella medesima lista, in sostituzione del candidato che ha ottenuto il penultimo quoziente della predetta graduatoria.
Nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati pari o superiore a 20 (venti), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza.
I restanti Consiglieri saranno tratti proporzionalmente dalle altre liste presentate e che hanno ottenuto voti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Amministrazione, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Fermo quanto previsto ai successivi articoli 29.6 e 29.7, qualora il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 29.1.

**29.6. - Parità di quoziente e ballottaggio**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia

ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 29.1 in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di provenienza dei suoi membri.

**29.7. - Meccanismo Suppletivo**

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o i requisiti di cui all'articolo 29.1, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o dei requisiti di cui all'articolo 29.1 - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti.

**29.8. - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione**

La Presidenza spetterà alla persona, tra i soci residenti in una tra l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara, indicata al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che contengano almeno 20 (venti) nominativi.

I 2 (due) Vice Presidenti saranno scelti tra i Consiglieri, tratti in base all'ordine progressivo di elencazione dalla medesima lista cui appartiene il candidato eletto a Presidente, indicati tra i candidati residenti in una delle Aree Storiche, fermo restando che il Presidente e i Vice Presidenti dovranno provenire ciascuno da una diversa Area Storica e non potranno essere scelti tra candidati aventi i requisiti indicati al primo comma dell'art. 29.1.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista o siano presentate liste che non contengano almeno 20 (venti) nominativi, alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti provvede l'assemblea a maggioranza semplice nel rispetto dei criteri di provenienza indicati al presente articolo 29.8.

**29.9. - Lista unica**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

**29.10. - Assenza di lista**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 29.1 in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di provenienza dei suoi componenti.

**29.11. - Sostituzione**

Fermo restando, in ciascuno dei casi sotto specificati, l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 29.1, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri tratti dalla lista di maggioranza si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. Gli amministratori cooptati dal Consiglio, con l'approvazione del Collegio Sindacale, dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza obbligo di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 29.1., potendo, all'uopo, il Consiglio di Amministrazione presentare candidature.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

(a) nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

(b) nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai soci, 2 (due) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza e si debba procedere alla sostituzione di uno solo dei due Consiglieri, il sostituto verrà tratto dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea o, in

mancanza, dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;

(c) nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai soci, 2 (due) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza e si debba procedere alla sostituzione di entrambi, il primo (individuato in funzione del maggior quoziente ottenuto in sede di sua elezione) verrà sostituito applicando quanto previsto alla precedente lett. (a) ed il secondo applicando quanto previsto alla lett. (b);

(d) nel caso in cui uno dei due Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza sia già stato sostituito, ai sensi del precedente comma, traendolo dalla lista di maggioranza o sia stato nominato con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dei Vice Presidenti o di uno di essi provvede alla sostituzione, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo, all'uopo, il Consiglio di Amministrazione presentare candidature.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

**o m i s s i s**

## COLLEGIO SINDACALE

**Art. 45. - Elezione mediante liste**

La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione ed essere rese pubbliche almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

La titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle medesime purché almeno dieci giorni prima della data

dell'Assemblea in prima convocazione, mediante l'invio delle comunicazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al quinto comma del presente articolo sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che in base alla disciplina *pro tempore* vigente risultino collegati tra di loro, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.
Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**Art. 46. - Votazione**

Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.
In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.
Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.
Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.
L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

**REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE**

1. **Requisiti di professionalità** (art. 29.2 dello Statuto sociale e art. 1 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 161 del 18 marzo 1998 "D.M. 161/1998")

   L'art. 29.2 dello Statuto prevede, tra l'altro, che non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
   L'art. 1 del D.M. 161/1998 stabilisce, per quanto attiene al requisito di professionalità, che i Consiglieri di amministrazione delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
   a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
   b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
   c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
   d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

   La citata normativa stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nei punti a), b), c) e d) di cui sopra.

2. **Requisiti di onorabilità** (art. 29.2 dello Statuto sociale, art. 5 del D.M. 161/1998, art. 2 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000 n. 162 "D.M. 162/2000" e art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF")

   L'art. 29.2 dello Statuto prevede, tra l'altro, che non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
   Per il combinato disposto dell'art. 5 del D.M. 161/1998 e dell'art. 2 del D.M. 162/2000 - quest'ultimo applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentari italiani - la carica di consigliere di amministrazione non può essere ricoperta da coloro che:
   a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
   b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del cod.civ. e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
      4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
      5. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
   d. hanno riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

   nonché da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene sopra indicate alla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. **Situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e cause di sospensione** (art. 29.2 dello Statuto sociale e art. 6 del D.M. 161/1998):

*Situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità (art. 29.2 dello Statuto sociale)*
Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle del Banco Popolare – Società Cooperativa (il "Banco Popolare") o del Gruppo Banco Popolare, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Banco Popolare.
Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

*Sospensione dalle cariche (art. 6 del D.M. 161/1998)*
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.M. 161/1998;
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 161/1998, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. **Requisiti di indipendenza** (art. 29.2, commi 2 e 3, dello Statuto sociale, art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dal Banco Popolare)

*Art. 148, comma 3, del TUF*
Ai sensi dell'art. 29.2, comma 2, dello Statuto sociale, almeno tre Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, secondo il quale non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

*Art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dal Banco Popolare*
Ai sensi dell'art. 29.2, comma 3, dello Statuto sociale, almeno dieci Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., così come recepiti dal Banco Popolare.
Il Codice di Autodisciplina del Banco Popolare, redatto alla luce dei criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., all'art. 6, prevede che, di norma, i Consiglieri non sono da considerarsi indipendenti quando si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controllano il Banco Popolare o sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
b) se sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo del Banco Popolare, di sue controllate aventi rilevanza strategica che verranno individuate con apposita delibera o di una società sottoposta a comune controllo con il Banco Popolare; sono da considerarsi "esponenti di rilievo": il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente interessato;
c) se, direttamente o indirettamente, hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Banco Popolare, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero sono, o non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;

d) se ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal Banco Popolare o da sue controllate una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere di Sorveglianza e Consigliere di Gestione Non Esecutivo del Banco, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale Consiglieri esecutivi del Banco Popolare siano anche amministratori della medesima;
f) se sono soci o Consiglieri della società di revisione incaricata della revisione contabile del Banco o di una società facente alla medesima;
g) se sono stretti familiari di persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; per stretti familiari si intendono:
   - il coniuge non legalmente separato;
   - i parenti e gli affini entro il secondo grado;
   - i conviventi anche non legati da legami di parentela o affinità.

# BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
# NUOVO STATUTO SOCIALE

*** *** ***

**Art. 29.2 - Requisiti e incompatibilità**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Tra i Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 29.1, almeno 3 (tre) devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Almeno 10 (dieci) Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
I requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.
Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società.
Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.
Ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati in apposito Regolamento interno.
I Consiglieri aventi i requisiti di cui all'art. 29.1 primo comma decadono con efficacia immediata per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro continuativo a favore della Società o di società controllate del Gruppo. In tali casi è escluso il diritto al risarcimento del danno.

**REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEL BANCO POPOLARE**

1. **Requisiti di professionalità** (art. 44 dello Statuto sociale e art. 1 e ss del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 "D.M. 162/2000")

   L'art. 44, comma 1, dello Statuto prevede, tra l'altro, che tutti i componenti del Collegio Sindacale debbano possedere i requisiti di professionalità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

   Il D.M. 162/2000 stabilisce che il requisito di professionalità sussiste qualora il candidato sia iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed abbia esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni; in alternativa, il candidato deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle attività riportate di seguito:
   a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
   b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della banca, ovvero;
   c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della banca.

   Ai fini di quanto previsto alle lettere b) e c) di cui sopra, si intendono - ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello Statuto sociale - attività strettamente attinenti a quelli della banca, quelle di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

2. **Requisiti di onorabilità** (art. 44 dello Statuto sociale, art. 5 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998, n. 161 "D.M. 161/1998" e art. 2 D.M. 162/2000)

   L'art. 44, comma 1, dello Statuto prevede, tra l'altro, che tutti i componenti del Collegio Sindacale debbano possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.
   Per il combinato disposto dell'art. 5 del D.M. 161/1998 e dell'art. 2 del D.M. 162/2000, la carica di Sindaco non può essere ricoperta da coloro che:
   a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
   b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      – a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      – alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del cod.civ. e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      – alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
      – alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
      – alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
   d. hanno riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

   nonché da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene sopra indicate alla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. **Situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità, impeditive e cause di sospensione** (art. 44 dello Statuto sociale, art. 6 del D.M. 161/1998, art. 1 del D.M. 162/2000)

   *Situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità (art. 44 dello Statuto sociale)*
   Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di eleggibilità previsti dalla legge

e dalle altre disposizioni applicabili. Si applicano nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento della Consob. Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, l'attività bancaria.
Ai sensi dell'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente quotato coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti; occorre altresì prestare attenzione alle altre norme previste dagli artt. 144-*duodecies* e seguenti del Regolamento Emittenti concernenti il limite al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo.

*Situazioni impeditive (art. 1 D.M. 162/2000)*
Non possono ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto di cui sopra ha la durata di tre anni dall'adozione del relativo provvedimento. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.

*Sospensione dalle cariche (art. 6 del D.M. 161/1998)*
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.M. 161/1998;
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 161/1998, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

## 4. Requisiti di indipendenza

*Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**
**NUOVO STATUTO SOCIALE**

*** *** ***

**Art. 44 - Composizione e numero**

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della Società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, l'attività bancaria.

o m i s s i s

**Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione**

(Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

**Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari).**

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

**Art. 2 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:
a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;
b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

**Art. 3 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche**

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

**Art. 4 - Situazioni impeditive**

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

**Art. 5 - Requisiti di onorabilità**

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

**Art. 6 - Sospensione dalle cariche**

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

**Art. 7 - Norme transitorie**

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

”

*Decreto 30 marzo 2000, n. 162*

# Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

### Art. 1
*(Requisiti di professionalità)*

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure

di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2
*(Requisiti di onorabilità)*

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3
*(Accertamento dei requisiti)*

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dal-l'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4
*(Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5
*(Norma transitoria)*

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

*Il Ministro della giustizia:*
DILI BERTO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*
AMATO

*Visto, il Guardasigilli:*
FASSI NO

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**
**25 NOVEMBRE 2011 (1^ convocazione) - 26 NOVEMBRE 2011 (2^ convocazione)**

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013
AI SENSI DELL'ART. 29 DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori ……..

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del nuovo Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 24 (ventiquattro) componenti del Consiglio di Amministrazione composta dai nominativi di seguito indicati:

**1.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**2.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**3.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**4.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**5.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**6.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**7.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**8.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**9.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**10.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**11.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**12.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**13.**……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**14.**……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**15.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**16.** ……., nato a …….. il …….. Area Storica(*): ……
**17.** ……., nato a …….. il …….. (Dirigente)
**18.** ……., nato a …….. il …….. (Dirigente)
**19.** ……., nato a …….. il …….. (Dirigente)
**20.** ……., nato a …….. il …….. (Dirigente **o** socio senza vincolo territoriale)
**21.** ……., nato a …….. il …….. (socio senza vincolo territoriale)
**22.** ……., nato a …….. il …….. (socio senza vincolo territoriale)
**23.** ……., nato a …….. il …….. (socio senza vincolo territoriale)
**24.** ……., nato a …….. il …….. (socio senza vincolo territoriale)

(*) ***Per uno*** *dei candidati scelti nell'"Area Storica Lodi" indicare la provincia di residenza in Lucca, Pisa o Livorno*

Il Socio proponente elegge / i Soci proponenti eleggono domicilio presso ……..

---

Il sottoscritto socio presentatore, iscritto al Libro soci del Banco Popolare

concorre

alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/08/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010, venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a a _____ il _____

Socio n. _____ n. azioni _____ _____
(firma del socio presentatore)

PER AUTENTICA _____ _____ _____
(nome e cognome) (timbro e firma) (data)

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**
**25 NOVEMBRE 2011 (1^ convocazione) - 26 NOVEMBRE 2011 (2^ convocazione)**

ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013
AI SENSI DELL'ART. 45 DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori ……..

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del nuovo Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti composta dai nominativi di seguito indicati:

**SINDACI EFFETTIVI**

**1.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**2.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**3.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**4.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**5.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**SINDACI SUPPLENTI**

**1.** ……., nato a …….. il …… Sindaco supplente

**2.** ……., nato a …….. il …… Sindaco supplente

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso ……..

---

Il sottoscritto Socio presentatore, iscritto al Libro soci del Banco Popolare

concorre

alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/08/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010, venga allegata al presente documento.
Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a a _____ il _____

Socio n. _____ n. azioni _____ _____

(firma del socio presentatore)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PER AUTENTICA _____ | _____ | _____ |
| (nome e cognome) | (timbro e firma) | (data) |

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**
**25 NOVEMBRE 2011 (1^ convocazione) – 26 NOVEMBRE 2011 (2^ convocazione)**

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013
AI SENSI DELL'ART. 29.4 DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori ……..

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.1 del nuovo Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 24 (ventiquattro) componenti del Consiglio di Amministrazione composta dai nominativi di seguito indicati:

**1.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**2.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**3.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**4.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**5.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**6.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**7.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**8.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**9.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**10.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**11.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**12.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**13.**……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**14.**……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**15.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**16.** ……., nato a …… il …… Area Storica(*): ……
**17.** ……., nato a …… il …… (Dirigente)
**18.** ……., nato a …… il …… (Dirigente)
**19.** ……., nato a …… il …… (Dirigente)
**20.** ……., nato a …… il …… (Dirigente **o** socio senza vincolo territoriale)
**21.** ……., nato a …… il …… (socio senza vincolo territoriale)
**22.** ……., nato a …… il …… (socio senza vincolo territoriale)
**23.** ……., nato a …… il …… (socio senza vincolo territoriale)
**24.** ……., nato a …… il …… (socio senza vincolo territoriale)

(*) ***Per uno*** *dei candidati scelti nell'"Area Storica Lodi" indicare la provincia di residenza in Lucca, Pisa o Livorno*

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso ……..

--- --- --- ---

I sottoscritti Soci presentatori, iscritti al Libro soci del Banco Popolare

concorrono

alla presentazione della sopra citata lista e chiedono che le "comunicazioni" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/08/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010, vengano allegate al presente documento.

Ai fini della presentazione della predetta lista, i sottoscritti Soci presentatori prendono atto che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

1. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

2. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

3. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

4. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

5. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

6. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**
**25 NOVEMBRE 2011 (1^ convocazione) - 26 NOVEMBRE 2011 (2^ convocazione)**

ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013
AI SENSI DELL'ART. 45 DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori ……

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del nuovo Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti composta dai nominativi di seguito indicati:

**SINDACI EFFETTIVI**

**1.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**2.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**3.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**4.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**5.** ……., nato a …….. il …… Sindaco effettivo

**SINDACI SUPPLENTI**

**1.** ……., nato a …….. il …… Sindaco supplente

**2.** ……., nato a …….. il …… Sindaco supplente

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso ……

---

Il sottoscritto Socio presentatore, iscritto al Libro soci del Banco Popolare

concorre

alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/08/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010, venga allegata al presente documento.

Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

1. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

2. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

3. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

4. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

5. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

6. Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ socio n. _____ n. azioni _____ (firma del socio) _____

   PER AUTENTICA: (nome e cognome) _____ (timbro e firma) _____ (data) _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
**(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto ……., nato a …….il …….., cittadino italiano, residente in …… codice fiscale ……, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea straordinaria e ordinaria del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 25 novembre 2011, in prima convocazione, e per sabato 26 novembre 2011, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2012-2013, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti, visto l’art. 29 dello statuto sociale

DICHIARA

- di essere socio del Banco Popolare, allegando copia della “comunicazione” effettuata da parte dell’intermediario incaricato ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, aggiornato con atto del 24 dicembre 2010, ovvero di essere incluso tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo Banco Popolare o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;
- di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare quale componente la lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:
  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____
  6. _____
  7. _____
  8. _____
  9. _____
  10. _____
  11. _____
  12. _____
  13. _____
  14. _____
  15. _____
  16. _____
  17. _____
  18. _____
  19. _____

20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione (professionalità e onorabilità previsti rispettivamente dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 per gli esponenti aziendali delle banche e dal Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 applicabile, ai sensi dell’art. 147-*quinques* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, nonché, eventualmente, il requisito di indipendenza).
- di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società:
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____
  - _____

Il sottoscritto chiede inoltre che l’eventuale “comunicazione” allegata venga trattenuta dal Banco Popolare per l’esercizio dei diritti sociali spettanti.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae
- copia fotostatica del documento di identità.

luogo e data

In fede

_____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
**(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto ……., nato a …….il …….., cittadino italiano, residente in …… codice fiscale ……., consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea straordinaria e ordinaria del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 25 novembre 2011, in prima convocazione, e per sabato 26 novembre 2011, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, l’elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013, visto l’art. 45 dello statuto sociale

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco Popolare quale componente la lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

  SINDACI EFFETTIVI

  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____

  SINDACI SUPPLENTI

  1. _____
  2. _____
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare per ricoprire la carica di Sindaco (professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 per gli esponenti aziendali delle banche e dal Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, quest’ultimo emanato ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 58/1998, nonché il requisito di indipendenza);
- anche ai fini dell’informativa ai sensi dell’art. 2400, quarto comma, cod.civ. e avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsto dalla normativa vigente (Regolamento Emittenti emanato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni) di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società:
  - _____
  - _____

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae
- copia fotostatica del documento di identità
- copia dell’eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti.

luogo e data

In fede

_____

*Allegato 6 alle "Modalità operative per la presentazione delle liste"*

**COMUNICAZIONE PER L'ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (Art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob 22 febbraio 2008 "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" - il "Provvedimento Congiunto" - pubblicato in G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, aggiornato con atto del 24 dicembre 2010)**

**VALE QUALE ATTESTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DETENUTA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI**

Data Comunicazione: N. Prog. Annuo: 11/2/

Nominativo Socio:

Numero Socio: Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo:

A richiesta di:

Luogo e data di nascita:

In relazione **all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria** del BANCO POPOLARE indetta in prima convocazione per venerdì 25 novembre 2011 alle ore 9 in Verona, presso la Sede Legale del Banco Popolare, Piazza Nogara n. 2 - Verona e in seconda convocazione per sabato 26 novembre 2011 alle ore 9 in Verona, presso il Quartiere Fieristico (Padiglioni 10 e 11) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria – Ingresso "Re Teodorico",

accertata la partecipazione al sistema di gestione accentrata del Nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE TITOLO | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|---|---|---|
| IT0004231566 | Azioni Banco Popolare | |
| Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: | | |
| | | |

la presente comunicazione, con efficacia fino al 27 novembre 2011 compreso, viene rilasciata per l'attestazione della partecipazione detenuta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali del Banco Popolare, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto.

_____
(timbro e firma della Banca)